SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 118**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A2205

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 1989, n. 180.

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, recante rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, recante rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 72 del 28 marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1656):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 28 marzo 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 29 marzo 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 marzo 1989.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata l'11 aprile 1989 (atto n. 1656/*A* - relatore sen. VENTURI).

Esaminato in aula e approvato il 13 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3834):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 aprile 1989.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 aprile 1989.

Esaminato dalla II commissione il 26 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1989 (atto n. 3834/*A* relatore on. CASINI Carlo).

Esaminato in aula e approvato il 10 maggio 1989.

89G0231

LEGGE 15 maggio 1989, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N. 120.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis.* — La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni dalla

legge 2 aprile 1986, n. 88, e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività dell'unità produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di disoccupazione' ».

All'articolo 2, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alle lavoratrici si applica», *è aggiunta la seguente:* «anche».

All'articolo 3, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «e si applicano anche in riferimento ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che, fruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi da quelli di cui al citato articolo 1».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati e con cooperative o loro consorzi» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui all'articolo 6»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili».

All'articolo 6, al comma 1, secondo periodo, le parole: «l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge».

All'articolo 8:

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «l'erogazione», *è aggiunta la seguente:* «contestuale»; *e le parole:* «al fabbisogno indicato» *sono sostituite dalle seguenti:* al fabbisogno ed alle modalità temporali indicati»; *al secondo periodo, dopo le parole:* «del presente decreto», *sono aggiunte le seguenti:* «e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno»; *al terzo periodo, le parole:* «9 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «7 per cento»; *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 per cento»; *al secondo periodo, le parole:* «Entro tale percentuale non dovrà essere compreso il contributo relativo al» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal»;

al comma 9, dopo le parole: «articolo 5,», *sono aggiunte le seguenti:* «costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e».

All'articolo 10:

al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 4 dell'articolo 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 2»;

al comma 6, le parole: «sui fondi di cui ai commi 1 e 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «sul fondo di cui al comma 1».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole da: «per la riconversione» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 77 del 3 aprile 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 20 giugno 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3781):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle partecipazioni statali (FRACANZANI) il 3 aprile 1989.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 3 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 aprile 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 aprile 1989.

Esaminato dalla X commissione il 12 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1723):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 28 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 maggio 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione il 3 e 4 maggio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 4 maggio 1989.

89G0230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 641.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Pescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Pescia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	2
addetto agli uffici turistici (triennale)	1

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
operatore commerciale	
operatore turistico	

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica e turistica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; merceologia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; calcolo a macchina; storia dell'arte e del folklore; conversazione in lingue estere; legislazione turistica; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; tecnica turistica d'ufficio e d'agenzia; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e scienza delle finanze; diritto e legislazione sociale e alberghiera; matematica; tecnica mercantile, dogane e trasporti; tecnica del commercio internazionale; organizzazione, gestione aziendale e mercatistica; informatica e statistica aziendale; economia politica e turistica; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione, tecnica aziendale e statistica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 844.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Pescia ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 262

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI PESCIA

Due sezioni di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Una sezione di addetto agli uffici turistici (triennale);
Un corso post-qualifica - operatore commerciale;
Un corso post-qualifica - operatore turistico,

per complessive tredici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	17
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	4
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	4
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	6

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive venti ore settimanali.
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive undici ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della Pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 642.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Cesena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Cesena una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente all'infanzia (triennale)	5

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
Assistente comunità infantili	3

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua straniera; economia domestica; psicologia e pedagogia; anatomia, fisiologia ed igiene; tecnica professionale; esercitazioni pratiche; musica e canto; disegno; lingua, lettere italiane e storia; elementi di diritto e legislazione sociale; matematica; igiene mentale e psichiatria infantile; chimica generale, organica e microbiologia; tecniche educative e di esplorazione; tecniche professionali; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.413.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Cesena ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 263

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI CESENA

Cinque sezioni di assistente all'infanzia (triennale);
Tre corsi post-qualifica - assistente comunità infantili,

per complessive ventuno classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	23
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	14
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	9
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive cinquanta ore settimanali.	
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive quarantotto ore settimanali.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 419 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia II

Art. 420. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontosto matologia.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 421. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 422. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 423. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 424. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area stomatologica;

d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 425. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;

anestesiologia e rianimazione;

dermatologia;

medicina legale;

embriologia (dento maxillo-facciale).

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;

patologia oro-maxillo-facciale;

radiologia odontostomatologica;

parodontologia;

clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;

odontotecnica;

odontoiatria infantile;

endodonzia;

clinica protesica;

ortognatodonzia.

odontoiatria conservativa.

Art. 426. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale	ore	20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo facciale e tecniche operative	»	30

Area stomatologica (ore 100):

parodontologia.	»	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 427. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia, odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione scientifica professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 343

89A2174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Dopo l'art. 445 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche.

Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche

Art. 446. — È istituita la scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre più sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche.

Art. 447. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 448. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, i dipartimenti di biologia animale, biologia vegetale, genetica, biologia e chimica medica, medicina e oncologia sperimentale,

scienze biomediche e oncologia umana, scienza dei materiali e ingegneria chimica (Politecnico); e gli istituti di chimica fisica, chimica generale e inorganica, chimica organica industriale, microbiologia, scienza delle coltivazioni, farmacologia e terapia sperimentale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 449. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 450. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

complementi di biologia e genetica molecolari;
complementi di chimica biologica;
complementi di microbiologia generale;
complementi di chimica delle fermentazioni;
complementi di chimica organica industriale;
complementi di chimica fisica biologica;
metodologie chimiche analitiche.

2° Anno:

complementi di genetica dei microrganismi;
metodologie chimico fisiche,

ed inoltre cinque fra i seguenti corsi, attivati dal consiglio della scuola:

colture cellulari;
immunologia e immunochimica;
complementi di microbiologia industriale;
complementi di biochimica industriale,
tecniche di manipolazioni genetiche;
tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
tecnologie della misura;
sostanze naturali biologicamente attive;
tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici;
tecniche di sintesi di acidi nucleici;
tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi:
tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.

3° Anno:

elementi di ingegneria biochimica;
aspetti legislativi delle biotecnologie,

ed inoltre quattro (a scelta) fra i seguenti corsi:

ottimizzazione dell'espressione genica;
vettori di clonazione;
biotecnologie della chimica fine;
applicazioni analitiche delle biotecnologie;
biotecnologie e depurazione ambientale;
biotecnologie dell'industria farmaceutica;
biotecnologie dell'industria sieroterapica;
biotecnologie nei problemi energetici;
rischi biologici e loro stima;
tecniche avanzate di purificazione;
bioinformatica;
applicazioni informatiche alle biotecnologie;
complementi di biochimica della nutrizione;
tecniche di ingegneria proteica;
catalisi in biotecnologia;
biotecnologie e nutrizione.

Art. 451 — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 452. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 129

89A2175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle

deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 221 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di «dietologia e dietetica applicata».

Art. 2.

Dopo l'art. 238, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata.

Art. 239. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 240. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50%. delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.

Art. 241. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di economia e commercio dell'Università di Palermo e gli istituti di clinica medica, di igiene, di anatomia umana, di fisiologia, di patologia generale, di farmacologia, di medicina legale, di statistica, di merceologia.

Art. 242. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 243. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

A) primo semestre:
fisica (*);
statistica medica (*);
biologia generale (*);
anatomia e istologia (*);
chimica e propedeutica biochimica (*);
chimica biologica;

B) secondo semestre:
chimica degli alimenti;
fisiologia umana;
microbiologia e microbiologia clinica (*);
geografia economica e sociologia;
tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed alla alimentazione;
igiene;
igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;
fisiologia della nutrizione;
patologia e fisiopatologia generale (*);
tossicologia alimentare;
biochimica della nutrizione e del ricambio;
legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dietoterapia;
medicina interna;
gastroenterologia e malattie apparato digerente;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
malattie della nutrizione e dello sviluppo della infanzia;
malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
merceologia;
tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 244. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:
clinica medica I;
unità di terapia intensiva metabolica;
centro per la diagnosi e terapia dell'ipertensione.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 245. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo degli studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 211

89A2176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti e assistenti di oftalmologia sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi dai seguenti nuovi articoli sotto la intestazione:

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia

Art. 396. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della mobilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Art. 397. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.

Art. 398. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 399. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 400. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica;

psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;

elementi di neuroftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);

ortottica;

nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;

nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 401. Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza presso: ambulatori, laboratori e reparti O.F.P.

Art. 402. — La frequenza per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 403. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 404. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 85

89A2177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989, n. 182.

Determinazione del costo base per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina della locazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali e che, per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato distintamente per gli anni 1987 e 1988;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati negli anni 1987 e 1988 è determinato, rispettivamente, in L. 970.000 ed in L. 1.030.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonché in L. 890.000 ed in L. 950.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui alla lettera *a)* del citato art. 22, secondo comma;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui alla lettera *c)* del medesimo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 21

89G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1989.

Coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 11, comma 1, del citato decreto n. 69 il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito e che i coefficienti sono determinati in relazione al settore di attività economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualità e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività;

Tenuto conto delle elaborazioni e valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria relativi a ciascuna categoria di attività economica;

Considerato che i dati disponibili per la prima determinazione dei coefficienti di congruità, relativamente agli esercenti attività di impresa e agli esercenti arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi non superiori a 360 milioni di lire consentono di calcolare coefficienti di congruità dei corrispettivi e degli elementi positivi e negativi di reddito sulla base dei rapporti rilevati tra l'ammontare dei compensi o ricavi e gli elementi relativi alle retribuzioni degli addetti, alle dimensioni dei locali, ai beni strumentali impiegati e ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, e tra l'ammontare del volume di affari e quello degli acquisti di materie prime, semilavorati e materie sussidiarie e di merci e relative materie sussidiarie, avendo anche riguardo alla localizzazione dei contribuenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Su proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

1. I coefficienti di congruità di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella allegata, vistata dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attività economica svolta in modo prevalente per un intero periodo di imposta, relativamente agli esercenti attività di impresa e agli esercenti arti o professioni con volume di affari, compensi o ricavi non superiori a 360 milioni di lire. Per gli esercenti attività di impresa con volume di affari o ricavi non superiori a 18 milioni di lire e per gli esercenti attività di lavoro autonomo non si tiene conto dei coefficienti relativi agli acquisti di materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, e di merci e relative materie sussidiarie tenendo anche conto della localizzazione della attività esercitata.

Art. 2.

1. I coefficienti di cui alla tabella sono incrementati del cinque per cento per i contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province di Alessandria, Aosta, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Torino, Trieste, Udine, Varese e Vercelli, e sono diminuiti del cinque per cento per i contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province di Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Isernia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto e Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

TABELLA PER CATEGORIE DI ATTIVITA' ECONOMICA DEI COEFFICIENTI DI CONGRUITA'

CATEGORIA DI ATTIVITA'	LOCALI (1)	RETRIBUZIONI (2)	BENI (3)	CONSUMI (4)	ACQUISTI (5)
AGRICOLTURA (DA 0110 A 0310)	141,92	3,90	0,57	5,03	4,15
0500 - CARNI FRESCHE CONS. E PROD. MACELL.	312,61	4,09	2,57	29,07	2,04
0600 - LATTE E PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE	466,54	3,69	2,92	14,88	2,30
0700 - BEVANDE ALCOOLICHE	204,09	5,68	1,35	37,89	1,80
0710 - BEVANDE ANALCOOLICHE E IDROMINERALI	337,45	0,50	2,61	31,50	1,57
0800 - PRODOTTI DI MOLITORIA E PASTIFICAZ.	499,80	4,63	1,60	22,08	1,93
0810 - PRODOTTI DOLCIARI	719,50	3,92	1,61	19,05	2,03
0820 - GRASSI VEGETALI E ANIMALI	246,70	6,63	0,67	26,14	1,97
0830 - LAVOR. E CONS. PRODOTTI DELLA PESCA	490,08	8,49	2,06	43,59	1,40
0840 - CONSERV. E TRASF. FRUTTA E ORTAGGI	312,61	5,04	1,94	36,86	1,68
0845 - TORREFAZIONE DEL CAFFE	1170,87	11,15	2,93	55,82	1,35
0850 - ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	626,07	4,17	1,96	19,17	2,01
INDUSTRIE ESTRATTIVE (DA 1000 A 1710)	97,40	3,47	1,44	14,59	2,94
2000 - MACCHINE OPER. AGRICOL. E INDUSTRIA	204,90	3,47	1,43	21,94	3,05
2100 - MACCHINE PER UFFICIO, OTTICA, ETC.	1098,74	4,53	2,95	45,33	2,34
2200 - PRODOTTI FOTO-FONO-CINEMATOGRAFICI	787,40	4,24	2,16	21,31	2,55
2210 - REG., EDIZ., STAMPA NASTRI E DISCHI	1005,56	7,79	1,44	51,56	3,54
2300 - MECCANICA-FONDERIE SECONDA FUSIONE	543,60	3,20	1,87	28,06	5,29
2310 - CARPENTERIA METALL. FORNI E CALDAIE	376,53	3,42	2,41	34,72	2,97
2320 - MACCHINE MOTRICI E SOLLEVAMENTO	546,09	3,10	2,18	27,38	3,71
2330 - MACCHINE UTENSILI E UTENSILERIA	667,09	3,46	1,52	33,08	5,31
2340 - MINUTERIA METALL. STOVIGLIE E ARMI	651,01	3,35	2,10	28,89	4,93
2350 - MACCHINE E APPARECCHI ELETTR.E TEL.	975,56	3,02	3,52	48,02	4,13
2360 - PROD. DI METALLI E PIETRE PREZIOSI	1092,18	2,84	3,75	61,84	2,82
2400 - MATERIALI E FORNITURE ELETTRICHE	621,62	3,0v	3,69	41,08	2,74
2500 - AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI	305,36	2,61	2,62	42,66	2,64
2600 - ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	282,28	2,52	2,41	29,94	2,60
2700 - PRODOTTI CHIMICI DI BASE	442,80	4,99	1,56	38,98	2,82
2710 - PROD. CHIMICI INDUSTRIA E AGRICOLT.	332,20	5,06	2,22	32,49	2,79
2720 - PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	610,65	2,94	3,32	67,02	2,18
2725 - PRODOTTI MEDICINALI	439,99	2,44	12,30	108,63	2,85
2730 - PROD. CHIMICI CONSUMO NON INDUSTR.	346,59	4,02	3,08	40,82	2,46
2735 - MATERIALI SENSIBILI	948,27	4,82	2,79	39,63	1,72
2740 - DETERSIVI	385;77	7,51	2,01	44,19	1,95
2745 - PROD. CELLULOSA USI TESSILI E FIBRE	1606,01	2,61	1,92	31,20	4,42
2800 - PRODOTTI DI GOMMA	720,52	4,05	2,81	29,95	2,73
2810 - PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE	482,32	3,63	2,18	21,33	3,49

CATEGORIA DI ATTIVITA'	LOCALI (1)	RETRIBUZIONI (2)	BENI (3)	CONSUMI (4)	ACQUISTI (5)
2900 - INDUSTRIA LANIERA	476,55	2,75	1,57	17,60	5,82
2910 - INDUSTRIA COTONIERA	367,76	2,79	1,22	11,22	5,93
2920 - INDUSTRIA DELLA SETA	621,36	2,25	1,37	21,73	7,04
2930 - INDUSTRIA CANAPA LINO IUTA E SIMILI	506,40	3,36	2,91	43,18	2,95
2940 - INDUSTRIA LAVORAZ. FIBRE CHIMICHE	434,92	3,53	1,36	14,07	4,67
2945 - INDUSTRIA DELLA MAGLIA E CALZA	862,62	2,42	1,52	32,26	7,45
2950 - ALTRE INDUSTRIE TESSILI	541,64	3,06	1,31	18,33	6,73
2960 - PROD. PER ABBIGL. ARREDAMENTO, AFF.	969,30	2,02	2,87	47,30	5,39
3000 - CARTA E PRODOTTI CARTOTECNICI	483,50	3,27	2,41	37,93	3,58
3100 - STAMPA POLIGRAFIA EDITORIA E SIMILI	823,04	3,58	1,90	44,85	3,60
3110 - STABILIM. E LABORATORI FOTOGRAFICI	762,54	4,76	1,89	42,69	2,11
3200 - CUOIO E ARTICOLI DI PELLE	882,74	2,62	3,27	48,62	3,92
3201 - CONFEZIONE E RIPARAZIONE PELLICCE	1067,26	2,65	4,67	55,42	2,50
3202 - CONCIA TINTA PELLI PER PELLICCERIA	1970,05	2,35	4,90	55,44	1,28
3203 - CONCIA TINTA PELLI PER PELLETTERIA	730,36	2,27	2,02	16,09	7,38
3210 - CALZATURE	898,78	2,26	3,36	49,56	6,68
3300 - LEGNO, SUGHERO ED AFFINI	232,87	3,29	1,89	36,70	2,50
3310 - VEICOLI E CARPENT. NAVALE IN LEGNO	157,83	3,31	2,60	54,51	3,14
3320 - MOBILIO ED ARREDAMENTO	263,52	3,14	2,11	38,78	2,47
3400 - TABACCHI LAVORATI	571,08	3,52	2,69	76,33	2,99
3500 - COSTRUZIONI EDILIZIE RESIDENZIALI	586,65	2,69	3,00	47,47	3,97
3503 - COSTRUZ. EDILIZIE NON RESIDENZIALI	660,36	2,81	2,92	38,67	3,83
3505 - COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE	858,79	3,42	1,82	22,54	3,96
3510 - INSTALLAZIONE IMPIANTI	783,51	3,33	3,38	34,98	3,01
3600 - BENI DI RECUPERO	99,84	4,19	2,54	32,19	2,55
3610 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI	421,28	3,34	2,76	39,33	2,64
3700 - ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI	374,24	3,27	2,44	30,14	3,35
4001 - CEREALI E LEGUMI SECCHI	684,46	15,65	5,01	43,66	1,31
4002 - SEMENTI FORAGGI E SEMI OLEOSI	572,41	14,01	2,22	18,38	1,48
4003 - FIORI E PIANTE ORNAMENT, BULBI.SEMI	902,89	13,49	5,59	48,22	1,26
4004 - FIBRE TESSILI ANIMALI VEGETALI	641,02	10,78	5,37	93,22	1,90
4005 - ANIMALI VIVI ESCLUSI POLLAME E SIM.	848,36	13,36	5,84	61,96	1,22
4006 - PELLI GREGGIE	945,45	7,80	7,16	66,68	1,58
4007 - CUOI E PELLI CONCIATE NON PELLICCE.	303,63	9,80	6,01	68,35	1,49
4008 - PELLI GREGGIE PER PELLICCERIA	1635,57	11,41	4,95	64,48	1,30
4009 - CARNI FRESCHE	1394,44	12,59	6,62	54,13	1,25
4010 - CARNI CONGELATE	741,68	12,45	3,60	39,08	1,41
4011 - POLLAME, CONIGLI CACCIAGIONE; UOVA	825,85	14,91	7,22	50,29	1,25
4012 - PRODOTTI PESCA FRESCHI CONG.SURGEL.	2201,73	17,18	5,32	41,47	1,21
4013 - PRODOTTI PESCA SECCHI E CONSERVATI	1537,12	29,47	7,45	58,24	1,09
4014 - SALUMI, CONSERVE, VEGETALI SURGEL.	1695,31	14,30	8,95	72,70	1,31
4015 - FARINA, LIEVITI, PANE, PASTE ETC.	1225,17	7,42	5,97	39,72	1,35
4016 - LATTE, BURRO E FORMAGGI	2275,35	19,22	8,40	65,00	1,20
4017 - OLII E GRASSI ALIMENTARI	1238,84	13,99	9,84	77,95	1,28
4018 - BEVANDE ALCOOLICHE E NON, ACETO	555,93	12,00	4,96	63,30	1,34
4019 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	1112,18	15,26	6,41	48,16	1,27
4020 - ZUCCHERO, CAFFE' SPEZIE ETC.	2066,46	12,31	7,43	64,35	1,32
4021 - DOLCIUMI DI OGNI GENERE	1633,11	14,40	7,09	51,01	1,26
4022 - PRODOTTI ALIMENTARI NON CLASSIF	1287,87	14,49	6,39	55,17	1,26
4023 - COMBUSTIBILI SOLIDI	424,98	8,94	5,57	48,91	1,51
4024 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	944,55	10,50	9,17	28,86	1,30
4025 - MINERALI METALLIFERI E NON METAL.	245,77	8,59	5,51	44,42	1,82
4026 - METALLI FERROSI E NON, SEMILAVORATI	244,50	7,11	4,77	60,97	1,68
4027 - PRODOTTI CHIMICI PER INDUSTRIE	1291,29	9,42	6,17	45,46	1,84
4028 - PRODOTTI CHIMICI PER AGRICOLTURA	827,48	12,72	4,75	66,98	1,42
4029 - COLORI E VERNICI	1243,47	10,69	6,29	73,41	1,36
4030 - LEGNAMI ED AFFINI	179,78	8,84	3,31	37,09	1,69
4031 - MATERIALE DA COSTRUZIONE	220,74	8,69	3,26	34,24	1,42

CATEGORIA DI ATTIVITA'	LOCALI (1)	RETRIBUZIONI (2)	BENI (3)	CONSUMI (4)	ACQUISTI (5)
4032 - ARTICOLI DI INSTALLAZIONE	1056,85	7,71	6,02	53,98	1,48
4033 - LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO	370,21	5,01	7,14	48,38	1,55
4034 - MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	484,89	8,70	4,25	64,15	1,35
4035 - MACCHINE UTENSILI PER MET., LEGNO	609,36	12,88	6,21	59,50	1,69
4036 - MACCHINE PER INDUSTRIA TESSILE	746,13	11,23	7,22	70,36	1,52
4037 - MACCHINE PER EDILIZIA	625,54	8,43	4,52	40,89	1,57
4038 - MACCHINE PER INDUSTRIE E COMMERCIO	1463,59	9,88	6,16	50,78	1,66
4039 - VEICOLI ED ACCESSORI	521,95	9,46	6,21	69,74	1,32
4040 - MACCHINE PER SCRIVERE, CALCOLATRICI	2222,38	10,15	7,22	62,13	1,61
4041 - MOBILI	536,23	10,42	4,69	32,06	1,45
4042 - ARTICOLI IN FERRO ED ALTRI METALLI	809,05	10,65	5,82	36,08	1,48
4043 - APPARECCHI RADIO-TELEVISIVI ETC.	910,51	10,49	5,48	61,38	1,36
4044 - VETRERIE CRISTALLERIE CERAMICHE ETC	712,40	9,64	5,70	54,12	1,45
4045 - ARTICOLI IN LEGNO, SUGHERO E SIMILI	577,80	6,30	4,92	60,40	1,57
4046 - SAPONI, DETERSIVI E SIMILI	970,75	13,97	6,78	58,76	1,44
4047 - CARTE DA PARATI E STUCCHI	796,06	6,29	6,02	90,61	1,31
4048 - TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	1084,05	10,49	7,98	101,00	1,21
4049 - TESSUTI ED ARTICOLI DI ARREDAMENTO	1028,92	11,67	6,48	72,80	1,45
4050 - FILATI, MERCERIE E PASSAMANERIE	1375,18	8,31	7,53	80,53	1,34
4051 - VESTIARIO BIANCHERIA MAGLIERIA ETC.	1277,29	10,02	6,38	75,68	1,14
4052 - PELLICCE	1088,20	5,31	5,84	98,52	1,52
4053 - CALZATURE ED ACCESSORI PER CALZAT.	1221,04	13,40	6,48	79,58	1,24
4054 - ARTICOLI DA VIAGGIO E PELLETTERIE	329,17	11,62	6,26	71,70	1,34
4055 - MEDICINALI	1897,95	6,94	9,03	57,04	1,47
4056 - STRUMENTI ED ARTICOLI SANITARI	1944,60	9,34	6,85	55,84	1,54
4057 - ARTICOLI DA PROFUMERIA E COSMETICI	1568,83	14,00	5,75	55,27	1,48
4058 - APPARECCHI OTTICI E FOTOGRAFICI	2137,24	9,29	5,03	36,57	1,56
4059 - GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE	3352,06	10,59	6,60	47,56	1,31
4060 - OROLOGERIA FINITA ED ACCESSORI	1476,03	11,26	6,05	64,05	1,38
4061 - STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI	862,59	8,66	2,95	59,22	1,49
4062 - GIOCATTOLI	670,83	8,67	7,36	76,69	1,35
4063 - LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	822,02	6,33	6,56	78,92	1,33
4064 - ARTICOLI CARTOLERIA E CANCELLERIA	1238,89	11,48	6,26	63,34	1,47
4065 - CARTA E CARTONE IN GENERE	890,04	10,38	5,78	60,75	1,44
4066 - SPAGHI CORDAMI SACCHI IUTA E SIMILI	225,04	10,49	7,95	68,24	1,42
4067 - PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CLASS.	890,24	8,48	5,85	46,94	1,60
4068 - STRACCI CARTA DA MACERO E MAT. REC.	265,16	8,35	3,56	39,45	2,22
4069 - ROTTAMI METALLICI	88,42	9,55	3,45	36,12	1,88
4070 - ARTICOLI E ATTREZZ. PER LO SPORT	478,80	8,95	5,22	25,35	1,31
4071 - MATERIALE ELETTRICO	1319,34	12,61	8,85	86,01	1,41
4201 - CARNI FRESCHE E CONGELATE	1653,12	13,27	7,07	66,18	1,22
4202 - POLLAMI CONIGLI CACCIAGIONE ED UOVA	1851,09	12,55	7,09	53,65	1,22
4203 - SALUMERIE ED AFFINI, ROSTICCERIE	1753,84	10,03	7,28	53,08	1,21
4204 - PESCE E FRUTTI DI MARE FRESCHI	1651,04	12,46	7,29	48,76	1,26
4205 - LATTE ED ALTRI PRODOTTI AFFINI	1516,08	13,86	8,44	67,33	1,18
4206 - PANE SENZA ANNESSO FORNO	1618,24	9,55	7,23	72,44	1,28
4207 - PANE CON ANNESSO FORNO	954,81	4,55	3,15	24,31	1,55
4208 - PASTICCERIA DOLCIUMI E CONFETTERIA	762,70	4,21	2,68	24,62	1,75
4209 - FRUTTA FRESCA E SECCA, ORTAGGI ETC.	1606,42	12,85	8,50	73,12	1,26
4210 - DROGHERIE	902,91	9,70	8,85	85,64	1,21
4211 - VINI LIQUORI BEVANDE ED OLII	662,60	11,32	5,87	65,29	1,26
4212 - SALE TABACCHI ED ALTRI GENERI MON.	1201,52	5,07	4,92	95,62	1,21
4213 - SUPERMERCATI	1087,96	11,80	6,97	31,64	1,12
4214 - ALIMENTI SURGELATI	1933,42	11,62	6,45	27,45	1,17
4215 - GENERI ALIMENTARI VARI	1288,63	12,65	8,54	66,24	1,16
4216 - TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	1031,47	6,76	8,23	64,50	1,17
4217 - FILATI E MERCERIE	936,16	6,96	7,66	84,94	1,15
4218 - CONFEZIONI UOMO DONNA BAMBINO	829,98	6,97	5,74	63,24	1,08

CATEGORIA DI ATTIVITA'	LOCALI (1)	RETRIBUZIONI (2)	BENI (3)	CONSUMI (4)	ACQUISTI (5)
4219 - BIANCHERIA MAGLIERIA CRAVATTE ETC.	852,38	7,19	6,23	75,26	1,11
4220 - CALZATURE	877,00	7,08	6,04	72,25	1,05
4221 - CUOI PELLAME ED ACCESSORI	752,78	6,98	7,95	108,10	1,23
4222 - PELLETTERIE ED ARTICOLI DA VIAGGIO	1120,58	7,22	4,74	61,95	1,29
4223 - CAPPELLI ED OMBRELLI	956,77	5,99	5,63	26,17	1,36
4224 - PELLICCE E PELLI PER PELLICCERIA	1109,02	4,18	3,02	85,35	1,41
4225 - ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO NON CLAS.	913,62	8,13	5,87	81,63	1,11
4226 - TESSUTI PER ARREDAMENTO E TENDAGGI	453,24	6,07	5,15	80,41	1,30
4227 - BIANCHERIA PER LA CASA	1059,81	7,67	5,08	37,94	1,21
4228 - MOBILI E MATERASSI	277,64	8,03	5,51	67,09	1,24
4229 - OGGETTI E MOBILI IN VIMINI CANNE	357,16	8,36	4,82	41,96	1,40
4230 - OGGETTI ARTE ARTIGIANATO ED ASTE	580,15	5,98	4,55	46,46	1,76
4231 - ARREDI SACRI ED ART. RELIGIOSI	899,13	5,54	5,80	89,12	1,56
4232 - STUCCHI E CARTE DA PARATI	716,22	6,31	5,87	58,87	1,29
4233 - CASALINGHI VETRERIE CERAMICHE ETC.	658,76	7,68	6,17	77,91	1,26
4234 - FERRAMENTA E CASSEFORTI	599,14	7,54	6,69	77,95	1,21
4235 - ELETTRODOM. RISCALDAMENTO E CONDIZ.	795,12	8,39	7,36	73,60	1,19
4236 - STRUMENTI MUSICALI, DISCHI E NASTRI	1068,91	9,32	5,95	106,46	1,13
4237 - CHINCAGLIERIA	616,17	9,15	6,59	85,68	1,25
4238 - ART. REGALO BIGIOTT. ART. FUMATORI	842,88	6,08	4,65	71,38	1,26
4239 - ARREDAMENTO E SIMILI NON CLASSIFIC.	364,81	8,02	5,02	66,74	1,29
4240 - AUTOVEICOLI (CON USATI)	177,45	6,95	4,48	66,24	1,50
4241 - MOTOVEICOLI BICICLETTE NATANTI ACC.	570,90	9,00	6,73	83,49	1,17
4242 - DISTRIBUTORI CARBURANTI E LUBRIFIC.	1192,82	28,55	15,94	118,56	1,10
4243 - FARMACIE	3916,80	12,20	10,76	145,95	1,22
4244 - STRUMENTI ED APP. SANITARI E MEDIC.	1107,04	7,36	5,95	83,91	1,38
4245 - PROFUMERIE E PRODOTTI SIMILI	1234,08	7,41	5,06	76,00	1,16
4246 - VERNICI SMALTI COLORI PENNELLI ETC.	797,29	7,57	6,39	95,35	1,24
4247 - MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	941,37	7,83	6,60	73,11	1,50
4248 - CARTOLERIE E FILATELIA	1042,46	9,00	6,77	103,59	1,20
4249 - LIBRERIE	1072,20	11,06	8,55	110,06	1,17
4250 - RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE	5529,52	13,45	13,18	131,77	1,13
4251 - APP. OTTICI FOTOGRAFICI ED AFFINI	1406,23	7,31	2,97	78,39	1,37
4252 - ART. SPORTIVI CAMPEGGIO E SIMILI	690,15	8,92	4,96	45,19	1,06
4253 - GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA	1683,10	6,90	4,71	77,60	1,21
4254 - ARMI E MUNIZIONI	1175,28	8,69	6,41	108,40	1,13
4255 - COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO	752,23	12,46	9,52	63,73	1,22
4256 - GIOCATTOLI ART. PER INFANZIA AFFINI	571,18	8,20	5,98	67,56	1,18
4257 - ARTICOLI DI GOMMA E DERIVATI	736,26	7,49	4,76	121,69	1,35
4258 - MATERIALE DA COSTRUZIONE	220,96	9,01	3,48	47,60	1,17
4259 - SPAGHI CORDAMI SACCHI E TELE IUTA	750,86	7,40	5,69	103,90	1,39
4260 - FIORI PIANTE ORNAMENTALI E SEMENTI	558,10	6,28	4,54	45,50	1,45
4261 - ANIMALI VIVI	761,32	9,01	5,17	37,22	1,31
4262 - SEMENTI CONCIMI ANTIPARASSITARI ETC	500,04	9,08	7,88	70,47	1,17
4263 - GRANDI MAGAZZINI	1174,34	9,42	5,62	57,48	1,15
4264 - FORNITURE DI BORDO,CASERMAGGIO ETC	1043,78	5,76	5,82	77,50	1,34
4265 - MOBILI INDUMENTI ED OGGETTI USATI	340,72	6,09	4,67	42,78	1,67
4266 - ARTICOLI VARI NON ALTROVE CLASSIF.	499,41	7,00	4,91	63,22	1,35
4400 - COMMERCIO AMBUL. DI GENERI ALIMENT.	1699,15	14,22	6,06	49,84	1,27
4410 - COMMERCIO AMBUL. GENERI NON ALIM.	782,44	8,59	3,77	37,64	1,26
4500 - INTERMEDIARI E RAPPRESENTANTI COMM.	840,93	3,79	2,76	11,44	3,09
4510 - AGENZIE LOCAZIONE E VENDITA IMMOB.	581,43	2,99	2,25	28,45	3,06
4520 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO	1686,33	3,39	5,04	63,25	5,41
4600 - ALBERGHI	128,82	3,59	1,40	18,97	3,60
4605 - PENSIONI	130,71	4,28	1,28	15,75	3,40
4606 - LOCANDE E AFFITTACAMERE	137,29	4,49	1,10	21,32	3,15
4607 - ESERCIZI EXTRALBERGHIERI	16,77	4,27	1,38	18,42	2,83
4610 - RISTORANTI	332,32	4,26	2,44	19,39	1,92

CATEGORIA DI ATTIVITA'	LOCALI (1)	RETRIBUZIONI (2)	BENI (3)	CONSUMI (4)	ACQUISTI (5)
4615 - BAR E PUBBLICI ESERCIZI	370,06	4,90	2,50	20,94	1,67
4700 - NOLEGGIO DI BENI MOBILI	114,38	5,26	0,61	14,06	3,73
4710 - AUTORIMESSE	51,16	3,08	3,33	39,92	5,59
5000 - TRASPORTI AEREI	558,62	2,28	0,93	4,22	1,97
5010 - TRASP. MARITTIMI FLUVIALI LACUALI	665,84	3,58	1,07	15,07	11,17
5100 - TRASP. SU STRADA DI PERSONE E MERCI	449,98	5,25	1,23	5,66	7,30
5200 - ALTRI TRASPORTI	460,94	4,39	1,36	6,78	6,11
5300 - ATTIVITA' CONNESSE CON I TRASPORTI	281,31	3,21	1,06	9,56	5,21
5400 - COMUNICAZIONI	1276,94	3,00	1,82	9,20	4,25
CREDITO E ASSICURAZIONI (DA 6000 A 6200)	1149,49	3,28	4,72	23,65	10,17
6300 - SERVIZI TECNICI COMMERCIALI E LEG.	1222,66	3,09	2,55	31,64	7,79
6410 - SERVIZI SANITARI PRIVATI	614,16	3,25	1,76	35,89	5,65
6420 - SERV. DI PULIZIA AMBIENTI E SIMIL.	1080,96	2,21	4,44	32,78	19,17
6421 - SERV. PER L' IGIENE E L' ESTETICA	684,83	2,47	2,81	33,37	5,14
6422 - SERV. PER LAVATURA E TINTURA	517,80	2,59	1,46	10,26	9,65
6500 - SERV. INSEGNAMENTO E FORM. PROFESS.	261,50	2,44	2,30	26,26	8,27
6600 - SERV. RICREATIVI CULTURALI SPETTAC.	148,75	4,33	1,18	18,81	3,11
6610 - SPETTACOLI, GIOCHI E TRATTENIMENTI	219,42	4,37	1,02	21,44	3,41
6700 - SERV. DOMESTICI NON DEST. VENDITA	336,42	2,42	3,05	26,55	3,72
6710 - ENTI PROFESS. SINDACALI POLITICI	504,74	1,59	7,77	66,28	5,01
6810 - SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	547,40	4,32	2,63	40,99	2,28
6820 - SERVIZI DI VIGILANZA	3008,91	1,76	5,27	18,25	16,08
6900 - SERV. NON ALTROVE CLASSIFICABILI	232,36	3,06	1,65	21,24	3,83
8000 - AUTORI (SCRITTORI GIORNALISTI ETC)	1454,76	5,94	4,41	41,19	
8100 - ARTISTI (REGISTI ATTORI SCULTORI)	573,76	5,11	3,90	44,66	
8200 - MEDICI	956,62	7,66	3,19	29,55	
8300 - OSTETRICHE INFERMIERI ED ASSIMILATI	706,30	3,71	2,97	25,94	
8400 - AVVOCATI PROCURATORI PATROC. LEGALI	946,63	5,07	3,90	60,46	
8410 - NOTAI	1518,09	3,97	4,55	93,81	
8500 - COMMERCIALISTI E FISCALISTI	1279,95	4,17	3,29	63,13	
8510 - AMMINISTRATORI CONSULENTI LAV. ECC.	1348,24	3,04	3,27	59,36	
8600 - INGEGNERI ED ARCHITETTI	1014,82	5,27	3,52	41,59	
8700 - MATEMATICI STATISTICI ECONOMISTI	1479,73	7,46	3,28	43,52	
8900 - GEOMETRI PERITI INDUSTRIALI E ASS.	716,67	3,71	2,89	28,72	
9000 - ATLETI ALLENATORI E ASSIMILATI	515,35	3,15	3,28	27,42	
9100 - AGENTI DI BORSA E ASSIMILATI	2345,62	2,32	5,87	60,61	
9300 - AGRONOMI VETERINARI AGRARI E ASSIM.	489,70	3,65	2,46	21,64	
9400 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI	1266,52	4,15	3,72	30,39	

LEGENDA:

LE COLONNE DA 1 A 4 DELLA TABELLA ESPRIMONO I RAPPORTI TRA L' AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI E:

1) LA SUPERFICIE, ESPRESSA IN METRI QUADRATI, ADIBITA ALL' ESERCIZIO.IL COEFFICIENTE E' ESPRESSO IN MIGLIAIA DI LIRE PER METRO QUADRATO;
2) L' AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE;
3) L' AMMONTARE DEI BENI STRUMENTALI IMPIEGATI;
4) L' AMMONTARE DEI CONSUMI DI ENERGIA E DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI E SIMILARI PER AUTOTRAZIONE.

LA COLONNA 5 DELLA TABELLA ESPRIME IL RAPPORTO TRA IL VOLUME D' AFFARI E I DATI RELATIVI AGLI ACQUISTI ED IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E MATERIE SUSSIDIARIE E DI MERCI E RELATIVE MATERIE SUSSIDIARIE.

Visto, *il Ministro delle finanze*
COLOMBO

89A2208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Roma in data 23 febbraio e 3 aprile 1989, dalle quali risulta che l'ufficio unico degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari presso detta corte non è stato in grado di funzionare nei giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente e nei dieci giorni successivi a causa del disservizio e dei ritardi determinati da detta astensione;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma nei giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988 e nei dieci giorni successivi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopraspecificati o nei cinque giorni ancora successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A2250

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 febbraio 1989.

Approvazione del modello di patente per le abilitazioni al comando delle navi e imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa ed alla condotta dei motori, da utilizzare con le procedure di elaborazione meccanografica.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Viste le leggi 6 marzo 1976, n. 51, 14 agosto 1974, n. 378 e 26 aprile 1986, n. 193, che hanno integrato e modificato la predetta legge n. 50/1971;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1977 con il quale è stato approvato il modello di patente di abilitazione da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1985 e 27 novembre 1985 con i quali è stata disciplinata la materia della revisione generale delle patenti nautiche;

Ritenuta la necessità di modificare il supporto da utilizzare per le patenti nautiche per adeguarlo alle esigenze delle procedure di elaborazione meccanografica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito modello di patente per le abilitazioni al comando delle navi e imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa ed alla condotta dei motori da utilizzare con le procedure di elaborazione meccanografica.

Nelle more di attuazione delle procedure meccanografiche, continuano a conservare la loro validità i vigenti modelli.

Art. 2.

La competente autorità, non appena attuate le procedure meccanografiche, provvede d'ufficio al rilascio del modello di cui al precedente art. 1 nei seguenti casi:

a) conseguimento dell'idoneità al comando delle unità da diporto e alla condotta dei motori;

b) revisione quinquennale o decennale delle patenti;

c) cambio di residenza del titolare della patente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

Il Ministro: PRANDINI

Modello di PATENTE NAUTICA

carta in materiale plastico, color AZZURRO, standard ISO, dimensioni 85 x 54 mm., spessore 0,79 mm.

- RECTO

VERSO

(1) numero di patente
(2) data di rilascio
(3) data di scadenza
(4) e (5) ufficio emittente
(6) tipo di abilitazioni
(7) eventuali prescrizioni
da (8) a (12) cognome, nome, data e luogo di nascita residenza.

89A2193

DECRETO 7 aprile 1989.

Determinazione dei termini, criteri e modalità per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, recante misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Ritenuta la necessità di stabilire i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge n. 85/1989, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche dei porti per l'anno 1989 sono determinate in relazione alla esigenza di adeguare le dotazioni organiche stesse alle effettive necessità di traffico di ciascun porto.

Art. 2.

Le nuove dotazioni organiche dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate per l'anno 1989 sulla base delle giornate espletate in riserva nel corso dell'anno 1988 dalle maestranze portuali in ciascun porto in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a diciassette giornate, ed inoltre, tenendo conto di correttivi relativi alle attività stagionali, alla specificità dei traffici ed al processo di riorganizzazione del lavoro portuale.

Art. 3.

Le nuove dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova e dei dipendenti degli enti e aziende portuali, vengono fissate sulla base di progetti di riorganizzazione predisposti a norma dell'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Art. 4.

Possono essere posti in pensionamento anticipato nel corso del 1989 coloro che, nell'ambito delle eccedenze individuate in ciascuna dotazione organica delle categorie previste dalla legge e nel limite massimo globale di mille unità, risultino entro il 31 dicembre 1989 in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9, primo comma, della legge n. 26/1987 indicata nelle premesse.

Il contingente di cui al comma precedente è comprensivo delle domande presentate entro l'anno 1988 da coloro che avevano maturato i requisiti entro l'anno medesimo in vigenza della legge n. 26 del 1987, per le quali il Ministro della marina mercantile provvede a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di determinazione delle eccedenze.

Art. 5.

Coloro che hanno maturato o che maturano entro il 31 dicembre 1989 i requisiti contributivi e di età previsti dall'art. 9 della legge n. 26 del 1987, sono tenuti a presentare la domanda di pensionamento anticipato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'art. 1 della legge n. 85/1989.

Per dette domande viene seguita tra le categorie previste dalla legge la seguente scala di priorità:

1) lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali;

2) lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova;

3) dipendenti degli enti e delle aziende portuali.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma il Ministro della marina mercantile procede, con proprio decreto, all'accoglimento delle domande presentate sulla base di una graduatoria unica fissata per ognuna delle tre categorie della scala di priorità di cui al comma 2, seguendo il criterio della maggiore età, maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

Art. 6.

Il collocamento fuori produzione viene effettuato, nell'ambito delle eccedenze individuate in ciascuna dotazione organica, distinte per categorie e qualifiche professionali per quanto concerne i dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, degli enti e delle aziende portuali, sottratto il numero di elementi da collocare in pensionamento anticipato ai sensi del precedente art. 4, nel limite massimo globale di mille unità, con l'individuazione dei nominativi dei lavoratori e dei dipendenti da porre in tale posizione per l'anno 1989 per periodi non inferiori a tre mesi, sulla base dei seguenti criteri:

1) a domanda;

2) maggiore età e maggiore anzianità contributiva.

Deroghe a tali criteri sono ammesse per consentire il raggiungimento della contribuzione richiesta dall'art. 9 della legge n. 26/1987 citata nelle premesse ai fini del godimento del beneficio del pensionamento anticipato o per garantire l'operatività dei servizi espletati in riserva dalla compagnia portuale in relazione a particolari specializzazioni dei lavoratori interessati.

Art. 7.

La individuazione nominativa dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali è effettuata, sentito il competente organo collegiale, dell'autorità marittima locale che darà corso ai necessari controlli sull'effettivo espletamento della messa fuori produzione dei lavoratori interessati nel numero previsto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 4 1989 così come modificato dalla legge di conversione n. 85 1989, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

1-*bis* Le disponibilità del citato capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate nel limite massimo di lire 11 miliardi per la concessione di un contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 convertito con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto contributo è pari ad una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS. È conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 10-*bis* del predetto articolo 9, fermo restando che gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del citato articolo 9 e del presente comma restano a carico delle aziende, imprese e ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma 10-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il prepensionamento è effettuato con le modalità di cui al richiamato articolo 9 Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da corrispondere e le ulteriori modalità applicative. Le disponibilità di cui al primo periodo del presente comma devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione relativa ad un arco temporale di sei anni.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori portuali".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.

5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-*bis*, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonché dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856».

Nota alle premesse:

Il D.L. n. 873/1986 concerne: «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 873 1986 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e ai 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche e del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini con almento 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almento 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma 16.3, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

89A2210

DECRETO 7 aprile 1989.

Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108 e 112 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, concernente misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti;

Visto il decreto interministeriale del 7 aprile 1989 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 85/89 sopracitata, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato;

Decreta:

Art. 1.

La nuova dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali viene determinata per l'anno 1989, sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale del 7 aprile 1989, come dalla allegata tabella *A*.

Art. 2.

Il collocamento fuori produzione dei lavoratori eccedentari viene effettuato, sulla base dei criteri indicati dal decreto interministeriale del 7 aprile 1989 e della ripartizione tra i vari porti nazionali in rapporto al numero delle eccedenze previste per ciascun porto di cui alla allegata tabella *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

TABELLA *A*

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1989	Eccedenze
Ancona	147	130	17
Anzio	17	5	12
Arbatax	85	80	5
Augusta	38	20	18
Baia	33	10	23
Bari	64	57	7
Barletta	36	27	9
Brindisi	77	66	11
Cagliari	118	26	92
Castellammare di Stabia	42	37	5
Catania	123	80	43
Chioggia.	211	159	52
Civitavecchia	356	102	254
Crotone	57	36	21
Gaeta	52	40	12
Gallipoli.	28	21	7
Gela	99	4	95
Genova merci varie Genova carboni min.	2.151	1.405	746
Imperia	64	36	28
La Spezia	202	170	32
Licata	90	15	75
Lipari	25	5	20
Livorno	1.345	896	449
Manfredonia	141	116	25
Marina di Carrara.	250	191	59
Marsala-Mazara del Vallo	28	6	22
Messina	11	11	0
Milazzo	35	35	0
Molfetta	26	6	20
Monfalcone	183	183	0
Monopoli	20	12	8
Napoli	553	432	121
Olbia	174	12	162

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1989	Eccedenze
Palermo e Termini Im.	227	89	138
Pantelleria	5	1	4
Pescara	17	15	2
Piombino	115	55	60
Porto Empedocle	40	27	13
Portoferraio	29	0	29
Porto Nogaro	46	35	11
Porto S. Stefano	11	1	10
Porto Scuso	37	37	0
Porto Torres	55	21	34
Pozzuoli	32	22	10
Ravenna	788	497	291
Reggio Calabria	30	6	24
Riposto	30	7	23
Salerno	382	199	183
S. Antioco	39	27	12
Savona	360	355	5
Siracusa	77	74	3
Taranto	240	78	162
Torre Annunziata	24	14	10
Trani	18	7	11
Trapani	19	4	15
Trieste	843	430	413
Venezia	573	384	189
Viareggio	33	16	17
Vibo Valentia M.	18	10	8
Gruppi portuali:			
Capri	10	0	10
Lampedusa	12	0	12
Totali	10.991	6.842	4.149

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti anno 1989			Eccedenze
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.	
Ancona	6	4	10	5	3	8	2
Anzio	1	—	1	1	—	1	0
Arbatax	4	—	4	4	—	4	0
Augusta	2	—	2	2	—	2	0
Baia	1	—	1	1	—	1	0
Bari	4	3	7	4	3	7	0
Barletta	3	—	3	3	—	3	0
Brindisi	5	1	6	3	1	4	2
Cagliari	6	2	8	3	1	4	4
Castellammare di Stabia	4	1	5	4	1	5	0
Catania	5	—	5	5	—	5	0
Chioggia	9	4	13	9	4	13	0
Civitavecchia e sezione Fiumicino	13	6	19	8	2	10	9
Crotone	3	—	3	3	—	3	0
Gaeta e sezione Formia	4	—	4	3	—	3	1
Gallipoli	1	—	1	1	—	1	0
Gela	3	—	3	3	—	3	0
Genova merci varie Genova carboni minerali	70	28	98	61	24	85	13
Imperia	2	—	2	2	—	2	0
La Spezia	9	5	14	8	3	11	3

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti anno 1989			Eccedenze
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op	Tot.	
Licata	2	—	2	2	—	2	0
Lipari	2	—	2	2	—	2	0
Livorno	53	10	63	53	7	60	3
Manfredonia	6	—	6	6	—	6	0
Marina di Carrara	13	16	29	12	16	28	1
Marsala - Mazara del Vallo	2	—	2	1	—	1	1
Messina	2	—	2	2	—	2	0
Milazzo	1	—	1	1	—	1	0
Molfetta	1	—	1	1	—	1	0
Monfalcone	6	5	11	6	4	10	1
Monopoli	1	—	1	1	—	1	0
Napoli	34	11	45	34	—	34	11
Olbia	10	—	10	2	—	2	8
Palermo e Termini Imerese	6	3	9	5	2	7	2
Pantelleria	2	—	2	2	—	2	0
Pescara	2	—	2	2	—	2	0
Piombino	3	1	4	3	1	4	0
Porto Empedocle	3	1	4	2	0	2	2
Portoferraio	2	—	2	0	0	0	2
Porto Nogaro	2	2	4	2	2	4	0
Porto S. Stefano	0	0	0	0	0	0	0
Porto Scuso	3	—	3	3	—	3	0
Porto Torres	4	—	4	2	—	2	2
Pozzuoli	3	—	3	3	—	3	0
Ravenna	24	44	68	16	30	46	22
Reggio Calabria	3	—	3	3	—	3	0
Riposto	2	—	2	2	—	2	0
Salerno	8	5	13	8	5	13	0
S. Antioco	3	—	3	3	—	3	0
Savona	19	15	34	17	12	29	5
Siracusa	3	—	3	3	—	3	0
Taranto	6	2	8	5	1	6	2
Torre Annunziata	3	1	4	2	0	2	2
Trani	0	0	0	0	0	0	0
Trapani	1	—	1	1	—	1	0
Trieste	26	5	31	23	2	25	6
Venezia	30	59	89	28	28	56	33
Viareggio	3	—	3	2	—	2	1
Vibo Valentia Marina	2	—	2	2	—	2	2
Gruppi portuali:							
Capri	0	—	0	0	—	0	0
Lampedusa	1	—	1	0	—	0	1
Totali	452	234	686	395	152	547	136

TABELLA B

Compagnie portuali	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti 1989	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	130	17	8	2	19	1
Anzio	5	12	1	0	12	4
Arbatax	80	5	4	0	5	0
Augusta	20	18	2	0	18	5
Baia	10	23	1	0	23	6
Bari	57	7	7	0	7	2
Barletta	27	9	3	0	9	2
Brindisi	66	11	4	2	13	3
Cagliari	26	92	4	4	96	25
Castellammare di Stabia	37	5	5	0	5	1
Catania	80	43	5	0	43	12
Chioggia	159	52	13	0	52	14
Civitavecchia	102	254	10	9	263	72
Cròtone	36	21	3	0	21	5
Gaeta	40	12	3	1	13	4
Gallipoli	21	7	1	0	7	2
Gela	4	95	3	0	95	26
Genova merci varie Genova carboni minerali	1.405	746	85	13	759	68
Imperia	36	28	2	0	28	8
La Spezia	170	32	11	0	32	9
Licata	15	75	2	0	75	20
Lipari	5	20	2	0	20	5
Livorno	896	449	60	3	452	123
Manfredònia	116	25	6	0	25	7
Marina di Carrara	191	59	28	1	60	14
Marsala - Mazara del Vallo	6	22	1	1	23	6
Messina	11	0	2	0	0	0
Milazzo	35	0	1	0	0	0
Molfetta	6	20	1	0	20	5
Monfalcone	183	0	10	1	1	0
Monopoli	12	8	1	0	8	2
Napoli	432	121	34	11	132	34
Olbia	12	162	2	8	170	46
Palermo e Termini Imerese	89	138	7	2	140	38
Pantelleria	1	4	2	0	4	0
Pescara	15	2	2	0	2	0
Piombino	55	60	4	0	60	16
Porto Empedocle	27	13	2	2	15	2
Portoferraio	0	29	0	2	31	6
Porto Nogaro	35	11	4	0	11	3
Porto S. Stefano	1	10	0	0	10	2
Porto Scuso	37	0	3	0	0	0
Porto Torres	21	34	2	2	36	10
Pozzuoli	22	10	3	0	10	3
Ravenna	497	291	46	22	313	85
Reggio Calabria	6	24	3	0	24	2
Riposto	7	23	2	0	23	6
Salerno	199	183	13	0	183	50
S. Antioco	27	12	3	0	12	3
Savona	355	5	29	5	10	0

Compagnie portuali	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti 1989	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Siracusa	74	3	3	0	3	0
Taranto	78	162	6	2	164	45
Torre Annunziata	14	10	2	2	12	2
Trani	7	11	0	0	11	3
Trapani	4	15	1	0	15	3
Trieste	430	413	25	6	419	114
Venezia	384	189	56	33	222	61
Viareggio	16	17	2	1	18	5
Vibo Valentia Marina	10	8	2	0	8	2
Gruppi portuali:						
Capri	0	10	0	0	10	3
Lampedusa	0	12	0	1	13	5
Totali . . .	6.842	4.149	547	136	4.285	1.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

I testi dell'art. 7 del D.L. n. 873/1986 e dell'art. 1 del D.L. n. 4/1989, sono riportati alle note al D.M. 7 aprile 1989, pubblicato alla pag. 25 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

89A2211

DECRETO 12 aprile 1989.

Approvazione del modello di patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa ed alla condotta dei motori, da utilizzare con le procedure di elaborazione meccanografica.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Viste le leggi 6 marzo 1976, n. 51, 14 agosto 1974, n. 378 e 26 aprile 1986, n. 193, che hanno integrato e modificato la predetta legge n. 50/1971;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1977 con il quale è stato approvato il modello di patente di abilitazione da diporto per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1985 e 27 novembre 1985 con i quali è stata disciplinata la materia della revisione generale delle patenti nautiche;

Ritenuta la necessità di modificare il supporto da utilizzare per le patenti nautiche per adeguarlo alle esigenze delle procedure di elaborazione meccanografica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito modello di patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa ed alla condotta dei motori da utilizzare con le procedure di elaborazione meccanografica.

Nelle more di attuazione delle procedure meccanografiche, continuano a conservare la loro validità i vigenti modelli.

Art. 2.

Le competenti autorità, non appena attuate le procedure meccanografiche, provvedono d'ufficio al rilascio del modello di cui al precedente articolo 1 nei seguenti casi:

a) conseguimento dell'idoneità al comando delle unità da diporto e alla condotta dei motori;

b) revisione quinquennale o decennale delle patenti;

c) cambio di residenza del titolare della patente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Modello di PATENTE NAUTICA

carta in materiale plastico, color ROSA, standard ISO
dimensioni 85 x 54 mm., spessore 0,79 mm.

- RECTO

firma

- VERSO

(1) numero di patente
(2) data di rilascio
(3) data di scadenza
(4) e (5) ufficio emittente
(6) tipo di abilitazioni
(7) eventuali prescrizioni
da (8) a (12) cognome, nome, data e luogo di nascita
residenza.

89A2194

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 maggio 1989.

Proroga della gestione commissariale dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÁ

Visto i propri decreti in data 9 novembre 1988 e 6 febbraio 1989, con i quali si è proceduto rispettivamente al commissariamento dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma ed alla proroga della relativa gestione commissariale;

Considerato che il giorno 28 aprile 1989 hanno avuto inizio le procedure di votazione per il rinnovo degli organi dell'ente;

Considerato, altresì, che tali votazioni — come da telegramma della commissione straordinaria dell'ente in data 2 maggio 1989 — non hanno avuto esito per carenza del prescritto *quorum* dei votanti;

Ritenuta, pertanto, necessaria l'attivazione delle ulteriori procedure elettorali ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1966, n. 235;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La gestione commissariale dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatrici della provincia di Roma è prorogata dal 7 maggio 1989 per dar corso agli adempimenti nelle premesse citati, nei limiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Roma, addì 6 maggio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2188

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centosettantanove parrocchie costituite nella diocesi di Messina e modificazione al decreto ministeriale 24 febbraio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centosettantanove parrocchie costituite nella diocesi di Messina;

vennero dichiarate estinte centoquindici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Messina ne venne omessa una, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 15 gennaio 1987 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centottanta parrocchie costituite nella diocesi di Messina, tutte in comuni della provincia di Messina, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

180. Comune di Messina, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 98147, Villaggio Aldisio.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 24 febbraio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentoquarantuno parrocchie di cui ai decreti ministeriali 23 dicembre 1986, 12 e 15 gennaio 1987, citati in narrativa ed al successivo decreto ministeriale 8 maggio 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Messina».

Roma, addì 8 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2183

DECRETO 11 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di novanta chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantasette parrocchie costituite nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia;

vennero dichiarate estinte novanta chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1987, con il quale vennero rettificati due rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1988, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano integra ulterior. :nte l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e dichiara estinta anche una chiesa cattedrale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti novantaquattro chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Macerata:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

92. Comune di Recanati, chiesa parrocchiale S. Flaviano, sita in 62019 Recanati, via Gregorio XII.

93. Comune di Tolentino, chiesa parrocchiale S. Catervo (nota anche come «chiesa S. Catervo», «Cattedrale di S. Catervo», «chiesa cattedrale e parrocchiale S. Catervo» o comunque denominata), sita in 62029 Tolentino, piazza Strambi n. 2.

94. Comune di Treia, chiesa parrocchiale SS. Annunziata (nota anche come chiesa della cattedrale di Treia o comunque denominata), sita in 62010 Treia, piazza Marconi n. 1;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle novantaquattro chiese parrocchiali estinte, di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinquantanove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti trentacinque chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione»:

tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile la chiesa cattedrale S. Giuliano avente sede in Macerata, cui succede in tutti i rapporti attivi e passivi la diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia».

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2184

DECRETO 11 maggio 1989.

Rettifica ai decreti ministeriali 23 marzo 1987, 20 luglio 1987 e 3 ottobre 1987 riguardanti l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Mecerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Mecerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia;

Visti i propri decreti in data 20 luglio 1987 e 3 ottobre 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1987 e del 22 ottobre 1987, con i quali detto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

La data del decreto ministeriale richiamato nelle premesse dei decreti ministeriali in data 20 luglio 1987 e 3 ottobre 1987 sopra citati è modificata da «23 maggio 1987» in «23 marzo 1987».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 23 marzo 1987 richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 2, 80 e 111 è la seguente:

2. Cingoli, mensa vescovile della diocesi di Cingoli, nota anche quale palazzo vescovile o vescovo pro-tempore di Osimo e Cingoli o comunque denominata, con sede in 62011 Cingoli, via Bruschetti n. 4.

80. Recanati, mensa vescovile della diocesi di Recanati, nota anche quale curia vescovile di Recanati o vescovo pro-tempore di Recanati-Loreto o comunque denominata, con sede in 62019 Recanati, via Gregorio XII n. 2.

111. Treia, beneficio canonicale arcipretura della cattedrale, noto anche quale capitolo cattedrale di Treia o sagrestia della chiesa cattedrale di Treia o comunque denominato, con sede in 62010 Treia.

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2185

DECRETO 11 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 1° ottobre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Prato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Prato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Prato contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

71. Comune di Prato, beneficio parrocchiale de l'Annunciazione, con sede in Prato, località La Castellina.

72. Comune di Prato, beneficio parrocchiale di S. Pio Decimo a Le Fonti, con sede in Prato.

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2186

DECRETO 11 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Teano-Calvi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite nella diocesi di Teano-Calvi;

vennero dichiarate estinte trentotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quaranta chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Caserta:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

39. Comune di Roccaromana, chiesa parrocchiale S. Margherita, sita in 81050 frazione Statigliano, piazza S. Margherita.

40. Comune di Teano, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, sita in 81057 frazione Casi, via Chiesa;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quaranta chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3, succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti nove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti trentuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2187

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 maggio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fidingrup S.p.a.» e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1989, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidingrup S.p.a.», con sede legale in Torino, con decreto ministeriale 27 maggio 1980, modificato con successivi decreti in data 21 giugno 1982 e 4 febbraio 1985;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende neccessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fidingrup S.p.a.», con sede legale in Torino, corso Tassoni, 31/A, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto il dott. Pietro Angelo Cerri, commercialista, avente studio professionale in via San Tommaso, 27, Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1989

89A2209 *Il Ministro:* BATTAGLIA

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE maggio 1989, n. 1168.

Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1164/88.

Alle amministrazioni provinciali e comunali
e, per conoscenza:
Alle presidenze delle giunte regionali
Alle prefetture
Ai comitati regionali di controllo
All'Associazione province italiane (U.P.I.)
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa

Contrariamente a quanto previsto, l'art. 4 del D.L. n. 65/89 convertito con modificazioni dalla legge n. 155/89 ed il titolo IV del D.L. n. 66, convertito dalla legge n. 144/89 hanno introdotto nel sistema finanziario degli Enti locali notevoli innovazioni sia sostanziali che procedurali e rendono necessaria l'integrazione della circolare n. 1164 del giugno 1988 per quanto riguarda l'accesso al credito della Cassa DD.PP.
L'integrazione si concretizza in una prima parte tesa a focalizzare gli elementi piu' rilevanti della nuova normativa e, in una seconda, dove vengono indicate le modifiche da inserire all'interno del testo.
In via generale si puo' osservare che il complesso delle norme deve essere inquadrato nel disegno generale di riduzione del disavanzo pubblico e di qualificazione della spesa; questo si estrinseca nella riduzione del concorso statale agli oneri di ammortamento dei mutui e nella sua parametrazione a criteri di priorita' negli investimenti statuiti dal CIPE; nella determinazione di un plafond annuale per le concessioni di mutui da parte del settore pubblico (Cassa DD.PP., Istituti di previdenza, Istituto per il credito sportivo); nella valutazione preventiva degli oneri diretti e indotti dell'investimento.
Il plafond alle concessioni ordinarie - i finanziamenti relativi a leggi speciali continuano ad essere regolati dalle rispettive disposizioni - comporta che le richieste di mutuo accoglibili dalla Cassa devono essere correlate al medesimo parametro della contribuzione statale cioe' alla popolazione: sono da evitare pertanto domande sproporzionate alla dimensione demografica del Comune, che non troverebbero accoglimento, mentre devono essere tenute presenti le indicazioni prioritarie della delibera CIPE del 30/3/1989 pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20/4/89.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI

a) *DOMANDA*

La preventiva richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti e' necessaria anche quando si intenda effettuare l'operazione con gli Istituti di previdenza o con l'Istituto di credito sportivo; per evidenti ragioni di speditezza ed in relazione agli accordi raggiunti con i due Istituti, si consiglia di inoltrare le domande direttamente agli Enti mutuatari e copia alla Cassa, che, prendendone atto, mettera' in grado l'Ente prescelto di procedere nella istruttoria.

b) *PLAFOND*

Per il 1989 il complessivo plafond di finanziamenti e' stato fissato in 9.000 miliardi; tenuto conto degli interventi che verranno operati dai due Istituti citati, determinati in 800 miliardi, l'intervento ordinario della Cassa si attestera' sugli 8.200 miliardi a favore di Comuni, Province, loro Consorzi e Comunita' montane.
I mutui previsti dalla vigente legislazione speciale, nonche' quelli richiesti dalle Aziende speciali e garantiti con i propri mezzi e dalle Societa' per azioni a prevalente capitale locale, non rientrano nei suddetti limiti ne' sono soggetti alle altre limitazioni di cui ai paragrafi seguenti.

c) *CONCORSO STATALE*

Il concorso statale sugli oneri di ammortamento e' parametrato, secondo le tipologie delle opere quali indicate nella delibera CIPE, a piani di ammortamento redatti al tasso di interesse del 5, 6 o 7%.
L'annualita' corrispondente per mutui decennali e' rispettivamente del 12,950; 13,586; 14,237 mentre per i mutui ventennali e' dell'8,024; 8,718; e 9,439.
Nell'ambito delle somme globalmente attribuite a ciascun Ente tale indicazione e' necessaria per determinare il differenziale di rata che dovra' essere tenuto presente al fine della redazione del piano finanziario dell'investimento.

d) *IL PIANO FINANZIARIO*

E' questa la piu' importante innovazione delle norme in esame. D'ora in avanti il Consiglio degli Enti mutuatari deve essere messo in grado di valutare non solo il costo dell'investimento ma anche l'incidenza finanziaria sui bilanci futuri sia degli oneri di ammortamento che di quelli di gestione.
L'approvazione del piano finanziario costituisce presupposto di legittimita' sia per le delibere di approvazione del progetto sia di assunzione del mutuo, il che vuol dire che prima di sottoporre al Consiglio dell'Ente la delibera di approvazione del progetto e di assunzione del mutuo e' necessario preliminarmente approvare il piano finanziario: in carenza di un tale adempimento le deliberazioni sono prive di alcun effetto in quanto illegittime ex lege.
Il piano finanziario consiste nella quantificazione delle risorse necessarie per il pagamento della rata di ammortamento del mutuo contraendo nonche' di tutte quelle spese aggiuntive che l'Ente dovra' sostenere annualmente (comunque la valutazione e' limitata al primo anno) non appena l'investimento fatto entrera' a regime (personale, energia elettrica, forza motrice, pulizia, riscaldamento, ecc.).
Pur essendo tale previsione scaglionata nel tempo (l'ammortamento decorre dall'anno successivo alla concessione del mutuo; gli oneri di gestione uno o due anni dopo) poiche' la legge parla di *"effettive possibilita' di pagamento"* l'indicazione delle risorse disponibili deve essere fatta avendo riguardo al bilancio corrente. Devono essere individuati il o i capitoli di spesa che possono presentare le possibilita' di copertura dei suddetti oneri, anche se, come detto, saranno i corrispondenti capitoli dei futuri bilanci a vedere effettivamente impegnate le spese.

Cio' e' necessario in quanto non puo ritenersi soddisfatta la condizione di legittimita' voluta dalla legge con la generica indicazione di future e maggiori entrate; queste, se realizzate, consentiranno il ripristino delle spese indicate nel piano finanziario come procrastinabili.
La necessita' di una previsione per quanto possibile aderente alla realta' e' data dalla circostanza che il piano finanziario diventera' allegato obbligatorio alla relazione previsionale e programmatica per un periodo di tempo che si estende dall'anno successivo all'approvazione del piano ai due anni successivi all'attivazione dell'investimento, proprio per il necessario riscontro con gli effettivi stanziamenti di bilancio.
E qui ci si permette di richiamare la personale responsabilita' dei Segretari e Ragionieri degli Enti locali circa la veridicita' dei dati di bilancio, di cui all'art. 25 del D.L. 66/89 convertito nella legge n. 144/89.
A partire dall'esercizio 1990 sara' inoltre necessario, prima di deliberare l'assunzione dei mutui, avere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Dato il susseguirsi delle norme si ritiene opportuno fare presente:

a) se il progetto e' stato approvato nel 1988 o nel primo bimestre 1989 (sotto la validita' del primo D.L. 545/88) il piano finanziario sara' necessario per la sola deliberazione di assunzione del mutuo;

b) se il progetto e' stato approvato dopo il 2 marzo 1989 senza la preventiva approvazione del piano, la delibera e' chiaramente illegittima e si dovra' quindi riapprovare il progetto dopo, ovviamente, aver approvato il piano finanziario.

c) se durante il primo bimestre 1989 si fosse deliberata l'assunzione di un mutuo senza la preventiva approvazione del bilancio 89 la deliberazione e' egualmente priva di effetto, e dovra' seguirsi la procedura suesposta. L'eventuale avvenuta approvazione o presa d'atto dei Comitati regionali di controllo, ovviamente non sana l'illegittimita' dell'atto, che rimane privo di effetto.

Ai fini istruttori, alla Cassa dovra' essere certificata l'avvenuta approvazione del piano finanziario, citando gli estremi della delibera consiliare, che a parere di questo Istituto, non puo' essere sostituita, se non dopo la ratifica, da delibera di giunta.
Per permettere l'adeguamento alle nuove norme questo Istituto richiede la suddetta certificazione in sede di adesione e/o concessione.
Si sottolinea pero', come gia' detto prima, che essendo per la nuova normativa l'approvazione del piano finanziario presupposto di legittimita' nel futuro in sede di certificazione del progetto dovranno essere citati gli estremi delle delibera consiliare sull'approvazione del piano finanziario riferito al progetto stesso.

Modifiche al testo

2.1 Settori di intervento	- dopo la parola informatiche aggiungere: "(non finanziabilita')"
2.2 Atti istruttori per adesioni	- p. 2.2.1 dopo la parola approvazione aggiungere: "del piano finanziario dell'investimento e del"
2.2.1 Approvazione del piano finanziario dell'investimento e del progetto e sua certificazione	- dopo l'ultimo periodo inserire il paragrafo sub. d) della presente circolare pag. 4.
2.2.3 Tariffe professionali	- sostituire testo: "Il comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge del 26/4/89 n. 155 conferma la disposizione dell'art. 6 della legge 1/7/1977, n. 404, piu' volte richiamata dalla Cassa, sull'applicazione dell'inderogabilita' dei minimi tariffari esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Peraltro ad evitare una turbativa eccessiva nei rapporti tra i professionisti e gli Enti, il Parlamento ha inteso fissare il limite di riduzione dei minimi di tariffa al 20 per cento. In considerazione di quanto sopra, sembra evidente che, non trattandosi di disposizioni scaturenti dalla Circolare della Cassa ma di norme legislative, rimangono prive di effetto le diffide a non accettare riduzioni tariffarie emanate da alcuni Ordini professionali.
2.2.5 Capacita' di ricorso al credito	- cancellare il quarto ed il quinto periodo in quanto sostituiti dalla normativa sul piano finanziario dell'investimento. Aggiungere: "Si richiama fin d'ora il comma 10 dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89 il quale prevede che, dal 1991 il limite d'indebitamento dovra' fare riferimento al conto consuntivo dei due anni precedenti quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui cioe' a quel rendiconto senza l'approvazione del quale non possono essere deliberati nuovi mutui".
Fideiussioni	- Fideiussioni sostituire testo: "L'art. 5 del D.L. 511/88 convertito dalla legge 27/1/89, n. 20, ha risolto positivamente il dubbio sulla possibilita' degli Enti locali di prestare fideiussioni a garanzia di operazioni di indebitamento di altri Enti. Peraltro ha stabilito che gli interessi relativi alle fideiussioni prestate sono da includere nel calcolo del limite di indebitamento di cui all'art. 1 D.L. 946/77 convertito dalla legge 43/78.

2.3.1
Atti istruttòri

- **dopo** l'ultimo periodo **aggiungere:**

" - del 9° comma dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89 sull'avvenuta approvazione del piano finanziario dell'investimento - ove gia' non fosse certificato in sede di adesione di massima".

2.5.2
Anticipazioni

- **cancellare da** "(decreto 4/12/87 **fino a** "dell'aggiudicazione" ed **aggiungere:**

", previsto peraltro anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 65/89 convertito dalla legge n. 155/89, le quali sostituiscono anche le norme di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. 30/5/88, n. 173 convertito dalla legge 26/7/88, n. 291.
Il decreto del Ministro del Tesoro del 10/1/89 (G.U. n. 10 del 13/1/1989) confermato con decreto 22/3/89 (G.U. n. 80 del 6/4/89) prevede la possibilita' di concedere anticipazioni alle imprese per un importo pari al 10% del prezzo contrattuale previa prestazione di idonee garanzie nei modi stabiliti dalla legge 10/6/82, n. 348 e subordinatamente all'inizio dei lavori e/o delle forniture.
I documenti per ottenere l'anticipazione sono, pertanto:

- la domanda del legale rappresentante dell'Ente;
- la dichiarazione del Segretario dell'Ente dalla quale risulti: l'importo del prezzo contrattuale, la data di aggiudicazione e di inizio lavori o forniture ed infine la prestazione di idonea garanzia.

2.5.9
Competenze

- **dopo** "specifica analitica delle competenze" **aggiungere** ", sottoscritta dal professionista,"

2.5.11
Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria

- **dopo** l'ultimo periodo **aggiungere:**
Si ribadisce che richieste per le occupazioni temporanee, i frutti pendenti, le spese notarili ecc., non sono finanziabili con mutuo trattandosi di spese che non si traducono in un incremento del valore dell'opera realizzata.

6.
Precisazioni

- **Aggiungere:**

6.1.3. Precisazioni

A fronte di anomale richieste da parte delle Comunita' montane si ritiene necessario sottolineare che non esiste nessun limite alla delegabilita', da parte dei Comuni costituenti la Comunita' stessa, di servizi e/o di realizzazione di opere a carattere sovraccomunale, ma e' illegittimo delegare la singola acquisizione di beni strumentali all'esercizio dei servizi non delegati e svolti dalla Comunita' stessa. L'acquisto, per esempio, da parte della Comunita' di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi mentre il servizio rimane di competenza dei Comuni, ad avviso di questo Istituto, si configura come contribuzione indiretta espressamente vietata dalla legge, oltre ad essere utilizzo surrettizio del concorso statale.

Infatti il concorso dello Stato per le rate di ammortamento a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 12, comma 1, lettera e) D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89) puo' essere utilizzato, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del D.L. 359/87 convertito dalla legge 440/87, per l'assunzione dei soli mutui necessari all'acquisizione e rimboschimento dei terreni montani, nonche' agli investimenti relativi ai propri compiti istituzionali o delegati. La stessa norma esclude esplicitamente la possibilita' di contrarre mutui per la concessione di contributi o trasferimenti. Cioe' come espressamente chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare 30/1/88, F.L. 2/88 n. 15400 /A.G. (G.U. n. 35 del 12/2/1988) *"deve trattarsi di interventi concretantisi in investimenti per beni che rimangano di proprieta' dell'Ente e non comportino per la loro gestione - ne' indirettamente ne' direttamente - contribuzioni".*
Infine e' opportuno sottolineare che le nuove norme del D.L. 65/89 - ed in particolare il piano finanziario dell'investimento riguardano anche le Comunita' montane.

10.
Divieto di spesa e impegno contabile

- aggiungere:

10.5 Divieto di spesa e impegno contabile.

Si ritiene utile richiamare le norme di cui al 3° e 4° comma dell'art. 23 del D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89 in quanto, ad avviso di questo Istituto costituiscono un rafforzativo della disposizione di cui al precedente p. 10.4.
Infatti e' espressamente previsto che in mancanza dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare agli interessati, il rapporto obbligatorio si istaura non nei confronti dell'Ente bensi' nei confronti degli amministratori o dei funzionari che abbiano ordinato la spesa. Ed e' ovvio che, in mancanza del provvedimento di concessione o del contratto non e' possibile iscrivere validamente in bilancio l'importo del mutuo.

II PARTE

Interventi speciali

Premessa

Come gia' indicato nella parte generale tutti i mutui a carico del bilancio dello Stato, previsti da leggi speciali, conservano la loro regolamentazione originaria, contrariamente a quanto previsto nella prima versione del decreto legge sulla finanza pubblica.
L'8° comma dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89 presenta natura programmatoria, dalla sua formulazione nel contesto dell'intero articolo puo' desumersi che per il futuro le leggi di settore, con esclusione dell'edilizia scolastica e giudiziaria riconosciute come funzioni statali, non godranno piu' dell'agevolazione dell'assunzione dell'onere finanziario direttamente a carico del bilancio dello Stato.
Il sistema di contribuzione e' come quello previsto per il fondo per lo sviluppo degli investimenti. Percio' come per i mutui ordinari l'annualita' di ammortamento pur godendo di un contributo suppletivo dello Stato incidera' per intero sul bilancio dell'Ente, con le ulteriori conseguenze sul limite di indebitamento.

Modifiche al testo

Mutui ai Comuni fino a 5.000 abitanti

- **cancellare** i primi due periodi e **sostituire:**

  "Il comma 1 bis dell'art. 12 del D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89 conferma per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab. l'attribuzione di mutui di 100 milioni con ammortamento a totale carico dello Stato, che potranno essere utilizzati non solo per opere idriche, fognarie e depurative ma anche per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi."

  aggiungere alla fine del paragrafo:

  "Poiche' il comma 1 bis dell'art. 12 D.L. 66/89 prevede che nel caso di realizzazione di impianti di depurazione e di smaltimento basta che gli stessi siano destinati a servizio permanente dei Comuni beneficiari, la procedura sopradescritta e' sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio sulla destinazione dell'impianto a servizio permanente dei Comuni beneficiari."
  Ad evitare disguidi si precisa che, per motivi tecnici e di chiusura di bilancio, viene confermata la data del 30 novembre per l'utilizzo delle risorse disponibili.
  Si consiglia pertanto l'inoltro delle domande in tempo utile.

Mutui per scarichi dei frantoi oleari

- **Aggiungere:**

  "Dallo stanziamento originario sono stati stornati 100 miliardi a favore di alcune localita' colpite dal maltempo nell'agosto 1988 (Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile: n. 1585/FPC del 24/10/1988 G.U. n. 255 del 29/10/88).

Mutui per strutture antincendio

- Lo stanziamento e' esaurito.

Mutui per disavanzi UU.SS.LL.

- A seguito dell'emanazione del D.L. n. 113 del 28/3/89 (G.U. n. 74 del 30/3/89) i disavanzi non sono piu' ripianati con i mutui di questo Istituto.

Mutui per disavanzi Aziende di Trasporto

- Art. 1 Mutui alle Regioni: A seguito dell'emanazione del D.L. n. 113 del 28/3/89 (G.U. n. 74 del 30/3/89) i disavanzi non sono piu' ripianati con i mutui di questo Istituto.

Territori interamente vincolati

- Lo stanziamento e' esaurito.

IL DIRETTORE GENERALE

III PARTE

Mod. 1 - **dopo** il terzo quadratino **aggiungere**

- (per Comuni - Province - Consorzo - Comunita' montane)

☐ - che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita' di pagamento sia della rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e' stato approvato con delibera consiliare n° .... del ....

cancellare il successivo (Comuni - Province).

Mod. 5 - **dopo** (Comuni - Province - Consorzi - Comunita' montane) **aggiungere**:

☐ - che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita' di pagamento sia della rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e' stato approvato con delibera consiliare n° .... del ....

cancellare il successivo (Comuni - Province).

Mod. 6 - **dopo** art. 10 **aggiungere** bis
sostituire "29/9/87" **con** "29/10/87".

Mod. 10 - p. 3 penultima riga
sostituire "coincidente con" con "non posteriore a".

IV PARTE

Pag. 103

17. **sostituire con** "D.M. 10/1/89 (G.U. n. 10 del 13/1/89). Proroga anticipazioni"

Aggiungere:

18. D.L. 65/89 convertito dalla legge n. 155 del 26/4/89 (Testo coordinato G.U. del 1°/6/89.)

19. D.L. 66/89 convertito dalla legge n. 144 del 24/4/89 (Testo coordinato G.U. del 26/5/89.)

89A2201

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 95

Corso dei cambi del 18 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1443 —	1443 —	1443,30	1443 —	1443 —	1443,80	1442,800	1443 —	1443 —	—
Marco germanico	728,020	728,020	728,75	728,020	728,020	728,02	727,920	728,020	728,020	—
Franco francese	215,020	215,020	215,50	215,020	215,020	215,02	215,160	215,020	215,020	—
Fiorino olandese	645,790	645,790	646,50	645,790	645,790	645,79	645,810	645,790	645,790	—
Franco belga	34,780	34,780	34,815	34,780	34,780	34,78	34,760	34,780	34,780	—
Lira sterlina	2321,600	2321,600	2324 —	2321,600	2321,600	2321,60	2321,610	2321,600	2321,600	—
Lira irlandese	1948 —	1948 —	1952 —	1948 —	1948 —	1948 —	1948 —	1948 —	1948 —	—
Corona danese	187,050	187,050	187,40	187,050	187,050	187,05	187,050	187,050	187,050	—
Dracma	8,574	8,574	8,58	8,574	—	—	8,581	8,574	8,574	—
E.C.U.	1516,350	1516,350	1515 —	1516,350	1516,350	1516,35	1516,250	1516,350	1516,350	—
Dollaro canadese	1208,200	1208,200	1208 —	1208,200	1208,200	1208,20	1207,700	1208,200	1208,200	—
Yen giapponese	10,339	10,339	10,31	10,339	10,339	10,33	10,340	10,339	10,339	—
Franco svizzero	816,750	816,750	816 —	816,750	816,750	816,75	816,740	816,750	816,750	—
Scellino austriaco	103,496	103,496	103,80	103,496	103,496	103,49	103,490	103,496	103,496	—
Corona norvegese	202,090	202,090	202 —	202,090	202,090	202,09	202,300	202,090	202,090	—
Corona svedese	216,370	216,370	216,25	216,370	216,370	216,37	216,360	216,370	216,370	—
FIM	327,620	327,620	327,70	327,620	327,620	327,62	327,800	327,620	327,620	—
Escudo portoghese	8,812	8,812	8,82	8,812	8,812	8,81	8,810	8,812	8,812	—
Peseta spagnola	11,675	11,675	11,69	11,675	11,675	11,67	11,676	11,675	11,675	—
Dollaro australiano	1090 —	1090 —	1091 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	—

Media dei titoli del 18 maggio 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	71,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,575
» » » 18- 3-1987/94	71,800
» » » 21- 4-1987/94	71,275
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,975
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,575

Certificati di	credito	del Tesoro	Ind.	Scadenza	Prezzo
Certificati di	credito	del Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	101,100
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,900
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,200
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,175
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,175
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,200
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,950
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,700
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	97,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,050
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,325
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,050
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,775
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,975
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,200
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,525
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,475
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	94,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,200
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,425
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,975
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,975
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,025
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,950
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,200
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,125
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93	97,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,775
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,450
»	»	»	»	1-10-1988/93	96,425
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,350
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,175
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,625
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,300
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,400
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,150
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,200
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,025
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,025
»	»	»	»	1- 2-1986/96	92,950
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,900
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,150
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,525
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,950
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,900
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,425
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,600

Certificati di	credito	del Tesoro	Ind.	Scadenza	Prezzo
Certificati di	credito	del Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,250

Buoni	Tesoro	Pol.	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,40
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,100
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,950
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,875
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,425
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,625
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,875
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,350
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,350
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,725
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,150
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,125
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,275
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,575
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,350
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,125
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,550
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,275
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,600
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,350
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,625
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,650
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,500
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,575
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991	96,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,075
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,225
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,525
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,825

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	Emissione	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,675
»	»	»	»	1983/90 11,50%	103,125
»	»	»	»	1984/91 11,25%	103,625
»	»	»	»	1987/91 8,75%	96,975
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,500
»	»	»	»	1985/93 9,60%	100,450
»	»	»	»	1985/93 9,75%	100,600
»	»	»	»	1985/93 9,00%	97,525
»	»	»	»	1985/93 8,75%	96,425
»	»	»	»	1986/94 8,75%	96,250
»	»	»	»	1986/94 6,90%	89,575
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,625
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M18059

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° settembre 1988 concernente: «Autorizzazione alla Compagnia Européenne d'Assurances sur la vie - Euravie societé anonyme, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1988).

Nel decreto ministeriale 1° settembre 1988, citato in epigrafe, alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* all'art. 2, punto 15), la parola «*Euravir*» deve intendersi sostituita con la parola «*Eurarie*».

89A2203

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 gennaio 1989 concernente: «Approvazione di condizioni speciali di polizza per assicurazioni di gruppo, presentate dalla Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Milano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1989).

Nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel testo del decreto ministeriale in data 13 gennaio 1989, citato in epigrafe, con il quale sono state approvate condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, le parole ovunque riportate: «*Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni*», devono intendersi sostituite con le parole: «*Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita*».

89A2204

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1987 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società So.F.Int. - Società fiduciaria internazionale S.p.a., in Roma, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1987).

Al punto 2 del dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 28, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. È nominato commissario l'avv. Domenico Maccra *Rognoni*, con studio in Roma, via Grimaldi, 127», si legga: «2. È nominato commissario l'avv. Domenico *Regnoni* Maccra, con studio in Roma, via F. Grimaldi, 127».

89A2220

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 28 febbraio 1989, n. 176, concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, per le importazioni di taluni prodotti dai Paesi a commercio di Stato (zona B)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1989).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 22, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il visto del Guardasigilli e prima dell'allegato, sono inseriti i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 161*».

89A2256

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 265.000**
- semestrale	**L. 145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 500.000**
- semestrale	**L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 200.000**
Abbonamento semestrale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100891180) **L. 1.000**